

Foglio informativo relativo al servizio Bonifici da e verso l'estero

INFORMAZIONI SULLA BANCA

ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web www.vivibanca.it e-mail: info@vivibanca.it

Cap. Soc.: € 33.812.962,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta all'Albo delle Banche con il N. 5647 - Codice ABI: 05030

Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N.5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CHE COS'È IL SERVIZIO DI BONIFICI DA E VERSO L'ESTERO

Il bonifico consente al cliente di mettere a disposizione di un beneficiario una somma determinata presso la Banca stessa o presso altre banche in Italia e all'estero.

Per consentire un'esecuzione efficiente e rapida del pagamento, l'ordine deve contenere i codici IBAN (per i bonifici SEPA, transfrontalieri ed esteri) e BIC (solo per i bonifici transfrontalieri ed esteri) del beneficiario stesso.

I bonifici sono distinti in:

- **bonifici SEPA** (la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento CE n. 924/09, dal Regolamento UE n. 260/2012, dal D. lgs n. 11/10 e dallo schema interbancario S.C.T), ovvero le operazioni per le quali ricorrono i seguenti requisiti:

1

- il pagamento deve essere in EURO;
- il pagamento è su iniziativa di un ordinante (consumatore o non consumatore) tramite un ente o una sua succursale insediati all'interno dello Stato Italiano a favore di un beneficiario presso un ente o una sua succursale all'interno dello Stato Italiano o in altro paese appartenente dell'Area SEPA;
- l'Iban e il B.I.C. sono gli identificativi adottati per l'identificazione del conto corrente e sono obbligatori;
- piena raggiungibilità dei conti dei beneficiari nell'area S.E.P.A.;
- addebito e accredito su conto corrente Italia/Estero;

Si precisa che per le operazioni dirette e provenienti dalla Svizzera, essendo escluse dall'applicazione del Regolamento CE n. 924/2009 e dal Regolamento (UE) n. 260/2012, si applicano le condizioni previste per i "Bonifici Esteri" anche nel caso in cui l'operazione di bonifico sia trasmessa in base agli schemi SEPA;

- **bonifici transfrontalieri** (la normativa di riferimento è rappresentata dal Regolamento CE n. 924/09 modificato dal Regolamento UE n. 260/2012 per le operazioni in euro, corone svedesi (SEK) e lei rumeni (RON) e dal D. lgs n. 11/10), ovvero le operazioni per le quali ricorrono i seguenti requisiti:

- il bonifico è in EURO, corone svedesi (SEK) o lei rumeni (RON), o altra valuta di paese dell'Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE);
- entrambe le banche (sia la banca dell'ordinante che quella del beneficiario) sono situate in uno degli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo;

- **bonifici esteri** (la normativa di riferimento è rappresentata dal D. lgs n. 11/10, dal Regolamento CE 924/09, dal Regolamento UE n. 260/2012 e dal Progetto S.e.p.a.), ovvero i bonifici in qualsiasi divisa diretti e provenienti da Stati al di fuori dell'Unione Europea ed i bonifici in una qualsiasi divisa diversa dall'Euro, le corone svedesi (SEK) o i lei rumeni (RON) diretti e provenienti da Stati membri dell'Unione Europea.

Le spese applicate ai bonifici transfrontalieri normati dal Regolamento CE 924/2009 devono essere pari a quelle applicate al corrispondente pagamento nazionale dello stesso valore.

I **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previste
- le operazioni denominate in divise diverse dall'Euro sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, nel caso di accredito o addebito sul conto corrente in Euro
- ritardo o mancata esecuzione dell'ordine di pagamento dovuto a cause non imputabili alla Banca (es. scioperi, disordini civili, insurrezioni e guerre, ecc.) o a disposizioni non complete o non corrette impartite dal cliente alla banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si premette che, nelle disposizioni di pagamento estere, il cliente ordinante è tenuto a fornire esplicite istruzioni (opzioni tariffarie) circa l'addebito delle spese e commissioni secondo lo schema seguente:

- **spese e commissioni ripartite:** ciascun cliente sopporta unicamente le spese della propria Banca – **clausola SHARE**
- **spese e commissioni interamente a carico dell'ordinante** (franco spese per il beneficiario) – **clausola OUR**
- **spese e commissioni interamente a carico del beneficiario** (franco spese per l'ordinante) – **clausola BEN.**

In mancanza di tali precisazioni tutte le competenze relative al bonifico saranno applicate con la **clausola SHARE.**

In ogni caso **non sono più ammesse** le clausole BEN e OUR per i:

- bonifici transfrontalieri soggetti al Regolamento CE n. 924/2009
- bonifici SEPA soggetti al D. Lgs 27.1.2010 n. 11 che ha recepito la Direttiva U.E. n. 2007/64/CE (cd. Direttiva PSD: *Payment Services Directive*) che non importano una conversione valutaria

2

Spese reclamate da terzi in caso di bonifico per il quale risulti impossibile il trattamento automatizzato (STP – Straight Through Processing) o relativamente al quale è richiesto dal cliente un intervento manuale, potranno essere reclamate da terzi spese per l'effettuazione "manuale" del bonifico; tali spese, non conosciute dalla Banca all'atto dell'esecuzione del bonifico, saranno oggetto di recupero integrale a parte nella misura massima di

Euro 50,00

BONIFICI TRANSFRONTALIERI SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE N. 924/2009 BONIFICI TRANSFRONTALIERI IN EURO

COMMISSIONI E SPESE MASSIME

BONIFICI IN PARTENZA

Temine di ricezione	Giornata operativa in cui l'ordine impartito è pervenuto a ViViBanca entro il termine di <i>cut-off</i>
Termine di <i>cut-off</i> (limite di orario fissato dalla Banca, avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione delle disposizioni di bonifico, oltre il quale le disposizioni si considerano ricevute la giornata operativa successiva) (*)	Ore 12:00
Termine di esecuzione	Coincidente con il termine di ricezione
Commissione bonifico	Euro 6,00
Valuta di addebito all'ordinante	Giorno di esecuzione

(*Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 10:00 per le giornate semi-lavorative (es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre).

BONIFICI IN ENTRATA

Valuta di accredito al beneficiario	Stesso giorno in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca
Disponibilità dei fondi	Stesso giorno in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca

BONIFICI SEPA SOGGETTI AL D.LGS. 27.1.2010, N.11 CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA UE N. 2007/64/CE (CD. DIRETTIVA PSD: PAYMENT SERVICE DIRECTIVE)

COMMISSIONI E SPESE MASSIME

BONIFICI IN PARTENZA

Termine di ricezione	Giornata operativa in cui l'ordine impartito è pervenuto a ViViBanca entro il termine di cut-off
Termine di cut-off <i>(limite di orario fissato dalla Banca, avuto anche riguardo alle modalità di trasmissione delle disposizioni di bonifico, oltre il quale le disposizioni si considerano ricevute la giornata operativa successiva) (*)</i>	Ore 12:00
Termine di esecuzione	Coincidente con il termine di ricezione
Commissione bonifico	Euro 6,00
Spese aggiuntive per singolo bonifico contenente dati incompleti o inesatti	Euro 5,00
Valuta di addebito all'ordinante	Giorno di esecuzione

(*Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 10:00 per le giornate semi-lavorative (es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre).

3

BONIFICI DA E PER L'ESTERO NON SOGGETTI AL REGOLAMENTO CE N. 924/2009 E AL DGS. 27.1.2010, N.11 ("BONIFICI ESTERI")

COMMISSIONI E SPESE MASSIME

BONIFICI IN PARTENZA

Termine di ricezione	1 giorno lavorativo da quello in cui l'ordine impartito è pervenuto a ViViBanca
----------------------	---

Termine di esecuzione	1 giorno lavorativo dal termine di ricezione
Spese aggiuntive per singolo bonifico contenente dati incompleti o inesatti	Euro 5,00
Valuta di addebito all'ordinante	2gg lavorativi
BONIFICI CON COMMISSIONI RIPARTITE TRA ORDINANTE E BENEFICIARIO (SHARE)	
Diritto fisso per Bonifico	Commissione di bonifico: 0,15% del controvalore del bonifico, con un minimo pari ad Eur 5,16 ed un massimo pari ad EUR 30,00
Commissione di servizio	0,08% del controvalore del bonifico, con un min pari ad EUR 2,07 ed un massimo pari ad EUR 30,00.
Spese Banca Tramite comprensive di spese della banca estera	Commissione di tramitazione DEPOBANK: Eur 3,00
BONIFICI CON COMMISSIONI INTERAMENTE A CARICO DELL'ORDINANTE (OUR)	
Diritto fisso per Bonifico	Euro 10,00
Commissione di servizio	0,15%
Spese Banca Tramite comprensive di spese della banca estera	€ 25,00 (€ 35,00 se la disposizione comporta la predisposizione di 2 "Messaggi Swift")
BONIFICI CON COMMISSIONI INTERAMENTE A CARICO DEL BENEFICIARIO (BEN)	
Diritto fisso per Bonifico	Franco spese per l'ordinante
BONIFICI IN ENTRATA	
Valuta di accredito al beneficiario	1 giorno lavorativo dal giorno in cui è avvenuto l'accredito dei fondi sul conto della Banca
Disponibilità dei fondi	Uguale alla valuta di accredito al beneficiario
Tasso di cambio	Alle singole operazioni verrà applicato il cambio "durante" del giorno fornito da ICBPI al momento della contabilizzazione del bonifico da parte della Banca

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

La chiusura del conto avviene entro 10 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avviate, ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, ecc.).

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF).** Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario.** Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all'intermediario.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) www.acf.consob.it. In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

LEGENDA

Beneficiario	Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a disposizione l'importo di un bonifico.
Bonifico contenente dati incompleti o inesatti	Bonifico disposto senza l'indicazione o con l'indicazione errata dei codici di riferimento del beneficiario (Codice IBAN) e/o della banca destinataria (Codice BIC).
Codice IBAN (<i>International Bank Account Number</i>)	Codice composto da 16 a 27 caratteri (numeri e lettere) che inizia con la sigla del Paese di residenza dell'intestatario del conto.
Codice BIC (<i>Bank Identifier Code</i>)	È il codice che identifica in modo univoco un'istituzione finanziaria. Il codice BIC, noto anche come codice SWIFT, è lo standard che definisce i <i>Bank Identifier Codes</i> (Codici d'identificazione bancaria) approvato dall' <i>International Organization for Standardization</i> (ISO). Questi codici vengono utilizzati per i trasferimenti di denaro tra banche, specialmente nelle transazioni internazionali.
Disponibilità dei fondi	Possibilità da parte del cliente di utilizzare i fondi.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca dell'ordinante o del beneficiario coinvolta nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativa, in base a quanto è necessario per l'esecuzione del bonifico stesso.
Messaggio SWIFT	Messaggio elettronico utilizzato dagli intermediari per dare corso ad operazioni finanziarie internazionali (come, ad esempio, il bonifico). Tale messaggio rientra in un servizio di messaggistica internazionale gestito dalla " <i>Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication</i> " (SWIFT) avente sede legale in Belgio.

Non Residente	<p>Secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ i cittadini italiani con dimora abituale all'estero ✓ i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate all'estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all'estero in modo non occasionale ✓ le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all'estero, limitatamente alle attività esercitate all'estero con stabile organizzazione ✓ le persone fisica di cittadinanza estera e dimora abituale all'estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all'estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Ordinante	Persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico.
PSD (<i>Payment Service Directive</i>)	È la direttiva approvata dalla Commissione Europea al fine di ordinare in un singolo quadro normativo l'intera disciplina dei pagamenti al dettaglio. È stata convertita in legge tramite il D.Lgs. n. 11/210
Rischio di tasso di cambio	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'Euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
Spazio Economico Europeo (EEA)	Lo Spazio Economico Europeo (EEA) è costituito dai 27 paesi membri dell'Unione Europea – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, - più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Valuta per l'ordinante	Indica il giorno in cui viene addebitato il conto corrente del cliente ordinante il bonifico.
Valuta per il beneficiario	Indica il giorno in cui viene accreditato il conto corrente del cliente beneficiario del bonifico.